

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO
IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE
DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"
IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "PTIT"
SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"
INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI
INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,
OLANDESE, SPAGNOLA**
TELEFONO: 335 69 48 594
E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it
SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Tutela dei diritti della personalità o diritti umani:
l'azione inibitoria ed il risarcimento del danno**

La nostra Costituzione nell'art. 2 riconosce e garantisce i diritti della personalità.

Infatti l'art. 2 della Costituzione recita testualmente:

<< La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità >>.

Si ricorda che affinché un diritto dell'uomo possa essere riconosciuto e garantito non occorre che una specifica norma di legge lo abbia previsto, in quanto vi provvede direttamente la Costituzione, con una norma che prevale sui principi del diritto sovranazionale (Corte Costituzionale sentenza n. 536/1995) rientra tra i principi supremi dell'ordinamento.

Essa non può essere modificata neanche con il procedimento di revisione costituzionale.

Di qui l'esistenza di diritti della personalità atipici, non previsti da alcuna norma di legge, ma riconosciuti e garantiti dalla giurisprudenza come, ad esempio, i diritti alla riservatezza ed all'identità personale.

“Diritti della personalità” costituiscono una formula correntemente in uso presso gli ordinamenti di civil law, oltretutto in taluni sistemi cd. Misti, come il Québec.

Essa assume, in questa tradizione culturale, le diverse – ma semanticamente omologhe – varianti di “droits de la personnalité”, “Persönlichkeitsrechte”, “derechos de la personalidad”, “direitos de personalidade” e, appunto, “diritti della personalità”.

Per diritti della personalità s'intende una particolare tipologia di diritti soggettivi, aventi per oggetto attributi della personalità fisica ed immateriale e connotati, sul piano del regime giuridico, da caratteri antitetici rispetto a quelli tipici dei diritti patrimoniali (inalienabilità, irrinunciabilità, etc.).

I diritti della personalità rientrano fra i **diritti assoluti**: sono cioè diritti protetti nei confronti di tutti.

Un altro carattere distintivo sta nell'essere diritti **indisponibili**: sono diritti che il loro titolare non può alienare, ai quali non può rinunciare (anche se per alcuni diritti, come per il diritto all'immagine, atti di disposizione risultano sotto alcuni aspetti possibili).

Alla indisponibilità si collega la **imprescrittibilità**: sono diritti che non si prescrivono, che non si estinguono cioè per il non uso prolungato nel tempo.

Spesse volte la giurisprudenza è stata chiamata a contemperare diversi diritti della personalità appartenenti a soggetti diversi, tra loro contrapposti.

La giurisprudenza è stata messa a dura prova per contemperare, ad esempio, il diritto all'onore o alla identità personale con il diritto di cronaca.

Al cronista sono imposti i canoni della << *verità, continenza ed interesse sociale della notizia* >> e solo se questi sono rispettati il diritto di cronaca prevale sul diritto all'onore o sugli altri diritti della personalità (Cass. 978/1996).

Per continenza la giurisprudenza intende << *forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente lo scopo informativo e improntata ad obiettività, con esclusione di ogni intento diffamatorio* >> (Cass. 5259/1984).

Il profilo della tutela è quello che ha registrato, negli ultimi anni, le più significative innovazioni.

Il modello tradizionale di protezione della persona era incentrato su due rimedi principali: l'azione inibitoria e il risarcimento del danno.

Il primo, com'è noto, ha carattere preventivo ed è volto ad impedire il fatto lesivo prima del suo compimento, o ad ottenere la cessazione quando esso si sia verificato ed abbia carattere permanente.

Il secondo ha carattere successivo ed è volto a traslare l'incidenza del costo del danno dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del danneggiante (o di un terzo chiamato dall'ordinamento a rispondere dell'illecito).

L'effettività di questi rimedi era tuttavia fortemente limitata dal fatto che l'azione inibitoria era prevista unicamente in relazione a singoli attributi della personalità, come il nome (art. 7 c.c.) o l'immagine (art. 10 c.c.); e che la tutela riparatoria risultava concretamente esperibile soltanto nell'ipotesi in cui l'illecito avesse provocato conseguenze economicamente valutabili, risultando solitamente esclusa la risarcibilità dei danni non patrimoniali in assenza di reato (art. 2059 c.c.).

Al deficit di protezione che ne derivava e che faceva emergere una preoccupante discrasia tra il livello di garanzia accordato alle situazioni proprietarie e a quelle della persona, si è tentato di rispondere dapprima in via giurisprudenziale, poi in via legislativa.

Soprattutto, le corti di merito hanno fatto tesoro dello strumento dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per estendere il novero degli interessi tutelati e dare ingresso nel sistema ai "nuovi" diritti della personalità, primo tra tutti il diritto all'identità personale.

Questo è stato possibile proprio grazie alla duttilità del rimedio cautelare, adattabile sotto la forma di un ordine di fare o non fare alle più varie situazioni ed idoneo ad assicurare una tutela specifica (benché provvisoria) degli interessi della personalità posti in pericolo dall'altrui condotta.

Si ricorda quanto affermato dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 16543 del 28/09/2012, secondo la quale quando vi è grave lesione alla reputazione, il danno esistenziale è in re ipsa.

E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 settembre 2012, n. 16543.

Il caso vedeva un medico ottenere in giudizio il risarcimento dei danni morali ed esistenziali per la lesione della reputazione, cagionatagli dall'autore di un volume pubblicato da una nota casa editrice. Quest'ultimo, contestando ogni addebito, ricorreva per Cassazione lamentando che la Corte d'Appello avesse proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale, suddiviso in danno esistenziale e danno morale, nonostante l'assenza di prova sulla esistenza di un danno risarcibile.

Gli ermellini evidenziano alcuni punti fermi in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, in particolare per quanto attiene alla individuazione della persona offesa: non è necessario, secondo i giudici, che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, *"ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso"*.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale dominante afferma che, nel reato di diffamazione a mezzo stampa l'individuazione della persona offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, desumibile anche dal contesto in cui è inserita, senza fare ricorso ad intuizioni o congetture. **Non occorre, quindi, che la persona cui l'offesa è diretta venga**

nominativamente designata, essendo sufficiente che l'individuazione sia possibile per esclusione, in via induttiva, tra una categoria di persone, senza che assuma importanza il fatto che l'identificazione venga in concreto compiuta da un ristretto numero di persone.

La giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha riconosciuto che la prova del danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni e che, una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale - la quale va valutata *in abstracto*, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico - **il danno è *in re ipsa*, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benchè non patrimoniale, della persona umana.**

Si ricorda che fin dagli anni '70, la giurisprudenza ha individuato e tutelato **il diritto all'immagine sociale** che è la proiezione dell'individuo nella società, in diretta applicazione **dell'art. 2 della Costituzione** .

Inoltre va precisato che **il diritto alla riservatezza** esprime l'esigenza di ogni individuo ad escludere dall'altrui conoscenza quanto ha riferimento alla propria persona .

Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava dall'**art. 2 della Costituzione e dalle sue specificazioni (artt.13, 14, 15 Cost.)**, nonché dall'**art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo**, che riconosce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, oltre che del domicilio e della **corrispondenza**.

L'**art.6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni persona “ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”**.

Si ricorda che il bene tutelato della **privacy** deve essere inteso in una duplice valenza, positiva e negativa, quale libertà di escludere l'indiscriminato accesso di terzi ai dati personali e quale libertà di garantire all'interessato il controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'**identità personale**.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono tutelate dall'**art. 15 della Costituzione**, atteso che la comunicazione è rivolta ad uno scambio interpersonale e non alla collettività (a prescindere dal mezzo usato) e dall'**art. 616 c.p. che espressamente prevede e punisce il reato di violazione di corrispondenza**.

Si ricorda che la S.C. di Cassazione, fin dal 1963, con la storica sentenza n. 990 del 20/04/1963, ha stabilito che viola il **diritto assoluto di personalità inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata**, in assenza di un consenso almeno implicito e ove non sussista, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubblico di conoscenza.

Va precisato che l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di **immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali. etc.)** rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella **vita di relazione**, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati **dall'art. 2 della Costituzione** in tema di difesa della personalità nella complessità ed

unitarietà di tutte le sue componenti ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'**art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno (Cass. n. 3769 del 22/06/1985).**

Decoro e reputazione sono esplicitamente menzionati **nell'art. 10 c.c.** relativo al diritto all'immagine là dove la norma dispone che la pubblicazione dell'immagine, pur consentita per legge, deve, comunque, rispettare il decoro e la reputazione della persona ritratta.

Si ricorda la recentissima sentenza della S.C. di Cassazione n° 20292 del 20/11/2012 in cui i giudici di legittimità, pronunciatisi a favore del risarcimento dei parenti della vittima di un incidente stradale **hanno ribadito importanti principi in tema di danno esistenziale.**

Pur non sussistendo ,come categoria autonoma di pregiudizio di natura non patrimoniale,avvisa la Cassazione , un pregiudizio di tale natura può essere individuato in tutti quei casi in cui risulti lesa un diritto fondamentale tutelato a livello costituzionale, come il diritto al rapporto familiare, ma anche **all'onore, alla reputazione, alla salubrità dell'ambiente, alla salute e via dicendo.**

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, continuano i giudici, va eventualmente a cumularsi con quella relativa al ristoro del pregiudizio derivante dal **danno morale, identificabile con la sofferenza psichica intesa in senso stretto successiva all'incidente ed ancora si distingue dal danno biologico.**

La fonte dell'obbligo risarcitorio scaturisce questa volta direttamente dalla Costituzione, essendo il rapporto parentale un valore costituzionalmente protetto.

Sempre nella suddetta sentenza n. 20292/2012 è espresso il principio fondamentale che ogni danno derivante da una modifica in senso peggiorativo delle abitudini di vita, arriva **dall'art. 612 bis c.p., norma introdotta con il pacchetto sicurezza del 2009 che incrimina il reato di stalking.**

Si ricorda che lo stalking è ritenuto una violazione dei diritti umani ed assume rilevanza nell'ottica del risarcimento del danno, o meglio, del danno esistenziale, quale voce di danno che, rifacendosi all'**art. 2 della Costituzione, impone la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.**

I diritti della personalità o i diritti umani, variamente definiti o qualificati, mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale dell'esistenza dell'individuo.

In particolare, il diritto alla salute è fonte, secondo la prassi giurisprudenziale, di molti diritti, considerando lo ius de quo come una clausola generale alla stregua dell'art. 2043 c.c. .

Nel concetto di diritti della personalità si fanno rientrare anche il **diritto alla serenità ed alla tranquillità familiare**, messi in pericolo da atteggiamenti persecutori e pressanti che oggi trovano descrizione nel fenomeno dello stalking.

La suddetta sentenza, sopra citata, della S.C. di Cassazione n. 20292/2012, richiamando espressamente le sentenze gemelle della S.C. di Cassazione n. 8827 ed 8828 del 2003, la sentenza della S.C. di Cassazione n. 26972/2008, la decisione della Corte Costituzionale

chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Carta fondamentale dell'art. 2059 c.c. sotto il profilo della legittimità della presunzione di colpa in ipotesi di astratta configurabilità di un fatto reato, le sentenze della S.C. di Cassazione n. 18641/2011, n. 12408/2011 e n. 14402/2011, ha condiviso quanto affermato dalla Corte di Appello di Potenza investita del gravame ed ha stabilito che si risarciscono, solo nel caso di conseguenze pregiudizievoli derivanti, secondo i richiamati principi della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale - **danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo**, pur se anch'essi come gli altri di natura non patrimoniale.

Il che non impedisce, proprio per questo, che nell'ottica della **concezione unitaria della persona**, che la **valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza distinzione** – bensì opportuna, ma non sempre indispensabile - tra quanto va riconosciuto a titolo di **danno morale soggettivo** e quanto a titolo di **ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica**, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del **danno biologico in senso stretto**.

Pertanto nella su richiamata sentenza n. 20292/2012 è precisato che non è illegittimo opinare che **“la liquidazione del danno biologico, di quello morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risarcibili sia espressa da un'unica somma di danaro per la cui determinazione si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo”**.

Si ricorda che alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, supremo organo del Consiglio d'Europa, appartiene la giurisdizione esclusiva sulla

violazione dei diritti umani sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it